



Regione Lombardia

DECRETO N. 10286

Del 29/07/2026

Identificativo Atto n. 802

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 - PR FESR REGIONE LOMBARDIA 2021-2027 - AZIONE 2.1.3: AVVISO "INVESTIMENTI - LINEA IMPRESA EFFICIENTE" (D.D.U.O. 11 LUGLIO 2025 N. 9923) - PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DALL'IMPRESA SORBIT S.R.L. (ID7609676)

L'atto si compone di 11 pagine di cui
2 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 che ha approvato il Regolamento recante i criteri



Regione Lombardia

sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui, tra gli altri, al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale);

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021 - 2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 "Presa d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024";
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.), da ultimo aggiornato con il decreto n. 6936 del 26 maggio 2026;

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività";

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che ha istituito la misura "Investimenti – Linea Green" con una dotazione finanziaria di euro 65.000.000,00, a valere sull'incremento del "Fondo investimenti imprese" comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, a cui si aggiunge una quota complessiva di IVA di 572.000 euro;
- la D.G.R. 26 maggio 2025 n. XII/4452 che ha istituito la misura "Investimenti – Linea Impresa efficiente" che ha stabilito che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 43.232.662,12 (comprensiva dei costi di gestione) a valere sullo stanziamento disponibile di cui alla D.G.R. n. XI/7595 che ha approvato la



Regione Lombardia

misura "Investimenti – Linea Green";

RICHIAMATI altresì:

- il d.d.u.o. 29 marzo 2023, n. 4648, che ha approvato l'Avviso della misura "Investimenti – Linea Green", in attuazione della D.G.R. XI/7595 sopra citata;
- il d.d.g. 16 maggio 2023, n. 7238, che ha approvato, in attuazione della sopra richiamata D.G.R. n. XI/7595, la proposta tecnica ed economica relativa all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda spa per la gestione dello strumento finanziario "Investimenti – Linea Green", sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda spa in data 19 maggio 2023;
- il d.d.u.o. n. 9923 del 11 luglio 2025 che ha approvato l'Avviso "Investimenti – Linea Impresa efficiente" in attuazione della D.G.R. n. XII/4452, sopra citata;
- il d.d.u.o. n. 15347 del 29 ottobre 2025 che ha approvato la proposta tecnica ed economica relativa all'atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda spa per la gestione dello strumento finanziario "Investimenti – Linea green" di cui alla l.r. 17/2022 e alle D.G.R. del 15 dicembre 2022, n. XI/7595 e del 26 maggio 2025, n. XII/4452 – PR FESR 2021-2027 – azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese", sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda S.p.A. in data 10 novembre 2025;

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'Avviso prevede:

- all'art. B.2.a "Caratteristiche dei progetti":
 - comma 2, lett. e), che il Progetto deve riportare in modo chiaro ed evidente le assunzioni, gli algoritmi e i fattori di conversione utilizzati ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. C.3.c ed il valore degli indicatori stessi;
 - comma 6, lett. g), che non sono ammissibili i progetti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058, tra cui gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;
 - comma 6, lett. g) che un'eccezione è possibile nel caso in cui il Soggetto beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto; in questi casi non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose;
- all'art. C.1 "Presentazione delle domande":



Regione Lombardia

- al comma 6 che al termine della compilazione della domanda su Bandi e Servizi, il Soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la documentazione ivi richiesta appositamente compilata, tra cui alla lettera c) è prevista la diagnosi energetica finalizzata ad individuare esclusivamente gli interventi o le soluzioni impiantistiche da implementare e oggetto del Progetto, redatta secondo le modalità di cui all'art. B.2.a comma 2, in conformità alla norma UNI EN 16247, sottoscritta con firma digitale o elettronica da un Tecnico abilitato come definito all'art. B.2.a comma 4;
- al comma 8 che la diagnosi energetica di cui al precedente comma 6 lettera c) non sarà oggetto di richiesta di integrazione ai sensi del successivo art. C.3.d, ma solo di eventuali richieste di chiarimenti;

DATO ATTO che l'Avviso "Investimenti – Linea Impresa Efficiente" approvato con il richiamato decreto n. 9923/2025 stabilisce, al punto C.3 "Istruttoria", che l'istruttoria delle domande, svolta dal soggetto Gestore Finlombarda S.p.A., prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande e una fase di valutazione tecnica e si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni;

RICHIAMATI:

- il punto C.3.c "Valutazione delle domande" dell'Avviso, che prevede:
 - al comma 1, che preliminarmente viene verificato che il Progetto consenta di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra come di seguito definite) rispetto alle emissioni ex ante, relativamente alla Sede operativa nel suo complesso oggetto del Progetto oppure al/ai processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto e che il rispetto di tale requisito dovrà essere attestato dai dati riportati nella diagnosi energetica presentata in sede di domanda; in caso di esito negativo di tali verifiche, il Progetto non viene ammesso alla valutazione tecnica e pertanto non viene ammesso all'Agevolazione;
 - al comma 4, che nell'ambito della valutazione delle domande verrà effettuata la verifica, pena la non ammissione, della coerenza del Progetto



Regione Lombardia

rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a e rispetto alle spese ammissibili di cui all'art. B.3.;

- al comma 5, che al termine della valutazione delle domande, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del Procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione;
- il punto C.3.d "Integrazione documentale" che prevede, al comma 1, che la diagnosi energetica di cui al precedente art. C.1 comma 6, lettera c) non è oggetto di richiesta di integrazione ma solo di eventuali richieste di chiarimenti;

PRESO ATTO che:

- in data 26 marzo 2026 (prot. O1.2026.0005810) l'impresa SORBIT S.R.L., P. IVA 00333610137, ha presentato la domanda di partecipazione ID 7609676 all'Avviso "Investimenti – Linea Impresa Efficiente";
- la valutazione, riferita alla domanda ID 7609676, trasmessa attraverso la piattaforma Bandi e Servizi da Finlombarda S.p.A. ha avuto esito negativo, poiché Il Progetto, che si sostanzia in un unico investimento, è riconducibile ad una delle esclusioni previste dall'art.7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e riportate all'art. B.2.a., comma 6, lettera g) del Bando e non rientra tra le eccezioni previste dal medesimo art. B.2.a., comma 6 lettera g), pertanto i relativi dati riferiti alla riduzione delle emissioni climalteranti sono stati posti a zero;

DATO ATTO che all'impresa SORBIT S.R.L. è stato trasmesso il relativo preavviso di non ammissibilità in data 2 luglio 2026, con il protocollo di partenza n. O1.2026.0012680, consegnato in data 2 luglio 2026, che riporta il dettaglio delle cause di non ammissibilità della domanda e prevede il termine di 10 giorni solari per presentare eventuali controdeduzioni supportate da idonea documentazione;

PRESO ATTO che l'impresa ha trasmesso le controdeduzioni al preavviso di non ammissibilità, sopra citato, in data 10 luglio 2026 (prot. n. O1.2026.0013147 del 13 luglio 2026);

DATO ATTO che le controdeduzioni sono state trasmesse a Finlombarda S.p.A. ai fini della valutazione dell'ammissibilità e che l'esito di tale valutazione è pervenuto con PEC del 29 luglio 2026, prot. O1.2026.0014149;



Regione Lombardia

DATO ATTO che, in seguito alla valutazione di cui sopra, le controdeduzioni pervenute non forniscono elementi aggiuntivi rispetto a quelli già in possesso dalla scrivente Unità Organizzativa che possano comportare una modifica dell'esito dell'istruttoria effettuata da Finlombarda S.p.A, come già comunicato con il preavviso di non ammissibilità sopra citato, per le motivazioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di non ammettere alla valutazione tecnica e quindi all'agevolazione, ai sensi del richiamato art. C.3.c "Valutazione delle domande", comma 1, dell'Avviso, la domanda ID7609676 presentata dall'impresa SORBIT S.R.L., P. IVA 00333610137, in quanto l'intervento presentato non risulta ammissibile poichè riconducibile ad una delle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058, riportate al comma 6 dell'art. B.2.a dell'Avviso e pertanto il progetto non consente di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti;

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.241/1990 che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento alla casella PEC che il Soggetto beneficiario ha indicato in fase di presentazione della domanda;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dal punto C.3.a. "Modalità e tempi del procedimento" dell'Avviso considerando la sospensione dei termini conseguente alla trasmissione del preavviso di non ammissibilità (art. 10 bis Legge 241/90);

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

VISTA, in particolare, la D.G.R. 6 luglio 2026 n. XII/6412, di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha confermato la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della



Regione Lombardia

stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa "Programmazione Comunitaria e Commercio";

RICHIAMATO il decreto 6957 del 26 maggio 2026 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo economico nominato con la sopra richiamata D.G.R. 6 luglio 2026 n. XII/6412, ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa "Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione" la responsabilità delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione della misura di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. XII/4452, nell'ambito dell'azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" del PR FESR 2021-2027;

DECRETA

1. Di non ammettere alla valutazione tecnica e quindi all'agevolazione, ai sensi del richiamato art. C.3.c "Valutazione delle domande", comma 1, dell'Avviso, la domanda ID7609676 presentata dall'impresa SORBIT S.R.L., P. IVA 00333610137, in quanto l'intervento presentato non risulta ammissibile poichè riconducibile ad una delle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058, riportate al comma 6 dell'art. B.2.a dell'Avviso e pertanto il progetto non consente di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti.
2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.241/1990, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento alla casella PEC che il Soggetto beneficiario ha indicato in fase di presentazione della domanda.
3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
4. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. e all'impresa interessata dal presente provvedimento.



Regione Lombardia

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato 1, sulla piattaforma Bandi e Servizi e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>).

La Dirigente
MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.